

**DELIBERAZIONE 4 DICEMBRE 2014
599/2014/R/EEL**

**PRECISAZIONI APPLICATIVE IN TEMA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'ENERGIA
EROGATA DALLE UNITÀ DI PRODUZIONE PER LA REGOLAZIONE PRIMARIA DI
FREQUENZA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: DPR 633/72);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 211/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 46/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 231/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 483/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2014, 66/2014/R/eel;
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 508/2012/R/eel;
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'art.1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- il testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvato con Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIDME);
- la comunicazione di Terna del 6 novembre 2014, prot. Autorità n. 32126 del 11 novembre 2014 (di seguito: comunicazione 11 novembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 231/2013/R/eel, ha previsto l'introduzione di un meccanismo di misurazione e valorizzazione del contributo alla regolazione primaria fornito dalle unità di produzione (di seguito: UP) disegnato sulla base dei seguenti criteri generali:
 - accesso al meccanismo facoltativo; le UP che decideranno di aderirvi saranno, pertanto, tenute a sostenere i relativi oneri in termini di installazione dell'apposita apparecchiatura (*hardware e software*) e delle necessarie certificazioni;
 - rilevazione puntuale del valore locale di frequenza e del contributo alla regolazione primaria fornito da ciascuna UP secondo le modalità definite nel Codice di Rete;
 - inclusione nel programma di immissione di ciascuna UP del contributo alla regolazione primaria da queste eventualmente fornito;
 - valorizzazione del contributo alla regolazione primaria a salire in un dato periodo rilevante a un prezzo pari al prezzo zonale di vendita registrato sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP) nella zona in cui è localizzata l'UP, aumentato di un valore pari alla metà del differenziale medio annuo registrato nell'anno precedente fra:
 - i. il prezzo medio ponderato delle offerte accettate per la regolazione secondaria a salire sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD);
 - ii. la media dei prezzi zonal di vendita registrati sul MGP ponderata per le quantità accettate per la regolazione secondaria a salire nelle relative zone;
 - valorizzazione del contributo alla regolazione primaria a scendere in un dato periodo rilevante a un prezzo pari al prezzo zonale di vendita registrato sul MGP nella zona in cui è localizzata l'UP, ridotto di un valore pari alla metà del differenziale medio annuo registrato nell'anno precedente fra:
 - i. la media dei prezzi zonal di vendita registrati sul MGP ponderata per le quantità accettate per la regolazione secondaria a scendere nelle relative zone;
 - ii. il prezzo medio ponderato delle offerte accettate per la regolazione secondaria a scendere su MSD;
 - verifica da parte di Terna dell'effettiva prestazione del servizio di regolazione primaria da parte delle UP che vi aderiranno sia attraverso l'invio quotidiano di appositi segnali digitali di test che verificano la presenza e la funzionalità del servizio di regolazione primaria, sia mediante un meccanismo di controlli a campione che verifichi la rispondenza fra il consuntivo del contributo alla regolazione primaria e il contributo atteso alla regolazione primaria

secondo il modello di risposta al segnale di frequenza approvato dall'ente certificatore;

- con la deliberazione 231/2013/R/eel, l'Autorità ha, altresì, prescritto a Terna di tradurre i suddetti criteri generali in una modifica del Codice di Rete e dei relativi allegati tecnici;
- Terna ha predisposto una proposta di modifica del Codice di Rete introducendo un nuovo allegato tecnico (l'allegato A.73) in cui sono articolati nel dettaglio i criteri e le condizioni per accedere al meccanismo di misurazione e valorizzazione del contributo alla regolazione primaria e le relative specifiche tecniche e, dopo aver sottoposto la suddetta proposta di modifica del Codice di Rete a consultazione pubblica, ha trasmesso la medesima all'Autorità per la conseguente verifica di conformità;
- con la deliberazione 483/2013/R/eel, l'Autorità ha, tra le altre cose, verificato positivamente la conformità della proposta di modifica del Codice di Rete trasmessa da Terna ai criteri generali di cui alla deliberazione 231/2013/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi della regolazione vigente le offerte in acquisto e vendita sul mercato elettrico a pronti (MGP, MI e MSD) sono limitate amministrativamente da un limite superiore (*cap*) pari al valore dell'energia elettrica non fornita di cui alla deliberazione 111/06 (di seguito: VENN), quantificato dall'Autorità in 3.000 €/MWh e da un limite inferiore (*floor*), pari a 0 €/MWh, come stabilito nel TIDME e nel Codice di Rete;
- con la comunicazione 11 novembre 2014, Terna ha comunicato all'Autorità il completamento della predisposizione di tutti i sistemi informativi necessari per consentire la partecipazione delle UP al meccanismo di misurazione e valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di cui alla deliberazione 231/2013/R/eel;
- nell'ambito della medesima comunicazione di cui al precedente alinea, Terna ha, altresì, evidenziato una potenziale incertezza applicativa della formula di calcolo per la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria, che potrebbe determinare, a rigore:
 - una valorizzazione negativa del contributo di regolazione primaria a scendere; ogniquale volta la differenza tra il prezzo zonale registrato su MGP in un determinato periodo rilevante e la metà del differenziale medio annuo registrato nell'anno precedente fra la media dei prezzi zonali di vendita registrati sul MGP ponderata per le quantità accettate per la regolazione secondaria a scendere nelle relative zone e il prezzo medio ponderato delle offerte accettate per la regolazione secondaria a scendere su MSD risulta inferiore a 0 €/MWh;

- una valorizzazione del contributo di regolazione primaria a salire superiore al VENN; ogniqualvolta la somma tra il prezzo zonale registrato su MGP in un determinato periodo rilevante e la metà del differenziale medio annuo registrato nell'anno precedente fra il prezzo medio ponderato delle offerte accettate per la regolazione secondaria a salire su MSD e la media dei prezzi zonal di vendita registrati sul MGP ponderata per le quantità accettate per la regolazione secondaria a salire nelle relative zone supera i 3.000 €/MWh;
- Terna, nella sopra citata comunicazione, ha, altresì, evidenziato come, dal punto di vista della fatturazione, l'applicazione di prezzi negativi sarebbe in contrasto con la normativa fiscale vigente di cui al DPR 633/72;
- in realtà, con la deliberazione 231/2013/R/eel, l'Autorità si è limitata a definire criteri per la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria, comunque coerenti con il più ampio assetto normativo dei mercati elettrici (MGP, MI e MSD) nell'ambito del quale la nuova disciplina si iscrive senza particolari deroghe; in particolare, con la citata deliberazione, l'Autorità non ha inteso prefigurare una regolazione della valorizzazione del contributo in potenziale disallineamento con la disciplina del *cap* e del *floor* prevista per le offerte in acquisto e vendita dalla deliberazione 111/06 e dal TIDME;
- pertanto, le disposizioni attuative adottate da Terna nel Codice di Rete non possono trovare applicazione concreta in contrasto col citato assetto normativo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno assicurare la massima certezza nell'applicazione delle clausole del Codice di Rete, evitando possibili dubbi interpretativi, e garantendo la corretta attuazione della regolazione dell'Autorità;
- sia, a tal fine, opportuno esplicitare che, anche ai fini della valorizzazione del contributo alla regolazione primaria introdotta con dalla deliberazione 231/2013/R/eel, trovano applicazione il limite massimo, pari al VENN, e il limite minimo, pari a 0 €/MWh, attualmente in vigore per le offerte di acquisto e vendita sul mercato elettrico;
- sia, a tal fine, necessario prevedere che Terna modifichi tempestivamente il Codice di Rete esplicitando nella formula di calcolo utilizzata per la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria i limiti di cui al precedente alinea

DELIBERA

1. di prevedere che Terna modifichi tempestivamente il Codice di Rete, esplicitando nella formula di calcolo per la valorizzazione del contributo alla regolazione primaria, di cui alla deliberazione 231/2013/R/eel, l'applicazione di un limite massimo pari al VENT e di un limite minimo pari a 0 €/MWh;
2. di trasmettere la presente deliberazione a Terna;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni